

ASSOCIAZIONE BIANCHI BANDINELLI

LUNEDI' 15 MAGGIO 1995 - INCONTRO PUBBLICO SUL TEMA:

**"TUTELA DELLE AREE, DEI PARCHI, DEI SITI ARCHEOLOGICI E
PROGRAMMAZIONE URBANA A ROMA E NELL'AREA ROMANA"**

LA CARTA DELL'AGRO COME STRUMENTO URBANISTICO

L'intrinseco valore urbanistico della Carta dell'Agro Romano risulta indiscutibile sia per la storia stessa della Carta, (ovvero l'intendimento originario con cui fu concepita, l'impostazione iniziale del lavoro, il taglio stesso dato al censimento dei beni storici, sempre colti nel proprio contesto territoriale), sia per i presupposti giuridici da cui mossero i promotori della iniziativa e per successivi riconoscimenti ottenuti nello stesso ambito.

I promotori della Carta dell'Agro, il prof. A.M. Colini e l'arch. Fidenzoni, come a dire la Sovrintendenza Comunale e l'USPRG, erano mossi dall'idea che, al di là e meglio di quanto si potesse ottenere con una pur puntigliosa applicazione della L. 1089/39, la tutela dei grandi complessi storici, archeologici e monumentali della Campagna Romana fosse più agevolmente praticabile attraverso una attenta applicazione del nuovo Piano Regolatore cittadino, che in quegli stessi anni si andava redigendo. In sostanza si pensava che una consona ed articolata gestione delle destinazioni di uso previste dallo strumento urbanistico potesse garantire una più completa difesa dei beni culturali nel loro stesso contesto di appartenenza, superando così gli angusti limiti operativi imposti dall'applicazione delle leggi di tutela allora vigenti.

Questa particolare impostazione del problema appare sostanzialmente recepita dal DPR del 16 Dicembre 1965 con il quale, mentre si approvava il nuovo Piano Regolatore di Roma, in considerazione dell'alta densità di presenze storiche, archeologiche e monumentali registrabili sul territorio del Comune di Roma si prescriveva, accogliendo peraltro una proposta avanzata dal Ministero della Pubblica Istruzione, la redazione di una mappa accurata di tali presenze che divenisse allegato del Piano Regolatore stesso.

A tale scopo, il censimento della Carta dell'Agro, già allo studio fin dal 1960, venne appositamente redatto su una base cartografica (in scala 1:10.000) identica a quella delle tavole del P.R.G. di Roma in modo che apparisse immediato, e non equivoco, il confronto tra l'emergenza censita e la destinazione d'uso prevista dal Piano Regolatore, nella convinzione che la conoscenza del "Bene" fosse di per sé condizione

sufficiente ad assicurare la salvaguardia sua e del contesto di appartenenza tramite una consona destinazione d'uso.

In questa ottimistica visione delle cose, che vide anche una fase di grandi entusiasmi e di stretta collaborazione con i tecnici del PRG, furono fatalmente sottovalutati aspetti di natura socio-economica che avrebbero comportato con la rapida trasformazione del territorio romano anche lo svuotamento del valore del censimento che si andava redigendo. In effetti l'espansione della città, determinata da massicci fenomeni di immigrazione e di inurbamento, accelerò l'edificazione e l'urbanizzazione di numerose aree, senza che le Amministrazioni Pubbliche succedutesi in quegli anni riuscissero a controllare il fenomeno con adeguati provvedimenti programmatici o con interventi di natura repressiva. In sostanza, accadde che gli enormi profitti derivanti da quelle trasformazioni, rendendo appetibile alla speculazione edilizia ogni metro quadro di territorio impedirono di fatto ogni possibilità di arginare in qualche modo quel disordinato e caotico consumo di territorio.

Eppure la valenza prettamente urbanistica della Carta dell'Agro torna in quello stesso periodo ad essere ribadita sia dal DM n. 4876 del 6 Dicembre 1971, con il quale il Ministro dei Lavori Pubblici approvava la variante generale al Piano Regolatore del 1967, sia dalla Deliberazione della Giunta Regione Lazio n. 689 del 6 Marzo 1979 con la quale, approvando la variante al Piano Regolatore del 1974, si sollecitava il Comune di Roma ad adottare la Carta dell'Agro Romano con le modalità indicate dal citato DM n. 4876.

Queste modalità prevedono l'adozione della Carta dell'Agro *'quale strumento urbanistico di verifica per la salvaguardia dei singoli monumenti nelle more dell'adozione di una più organica variante di PRG; che tale variante dovrebbe comportare.....tutta una serie di variazioni di destinazioni di zona, di revisione dei relativi confini, nonché la sovrapposizione di vincoli di rispetto monumentale derivanti dalla conoscenza degli elementi' censiti; che nelle more di adozione della Carta, 'con conseguente applicazione delle misure di salvaguardia obbligatorie, necessarie a garantire il rispetto delle preesistenze archeologiche ed ambientali risultanti dalla ripetuta Carta' le indicazioni dell'INU 'debbono costituire, fin dalla data di approvazione della variante generale di che trattasi, un preciso mezzo di riferimento e di identificazione nella formazione di piani particolareggiati e di piani di lottizzazione e nella istruttoria delle autorizzazioni a costruire'*

Rimanevano, perciò, e rimangono tuttora validi i presupposti fondamentali di quel nucleo formatore della Carta, quelli di voler conciliare in un unico strumento le istanze tipicamente programmatiche della pianificazione urbanistica e le limitazioni imposte dalle esigenze della tutela territoriale; uno strumento, quindi, che, superando l'aspetto meramente conoscitivo, assumesse nel contempo valenze squisitam-

te urbanistiche.

Non solo, ma rimanevano, e rimangono tuttora in vigore, i presupposti giuridici che fanno della Carta della Carta dell'Agro un imprescindibile allegato del Piano Regolatore di Roma e, quindi, uno strumento urbanistico a tutti gli effetti anche se, di fatto, non ancora compiutamente operante.

1980
A conclusione della fase di censimento -opera che, con alterne vicende, si era protratta per circa 20 anni e che non può tuttora considerarsi definitivamente chiusa arricchendosi continuamente di nuovi elementi conoscitivi e di nuove categorie tematiche-, l'approvazione dei 63 fogli della Carta Storica Archeologica Monumentale e Paesistica del Suburbio e dell'Agro Romano avrebbe dovuto segnare l'inizio di una stagione nuova nel modo di affrontare le problematiche proprie della tutela dei beni culturali in rapporto ad un organico sviluppo urbanistico.

Se da un lato lo strumento conoscitivo, appena messo a punto dalla Sovrintendenza Comunale, con la precisa localizzazione sul territorio dei beni storici individuati, agevolava l'opera di salvaguardia e di protezione da parte degli organi istituzionalmente preposti alla tutela con interventi anche, ma non necessariamente, di natura vincolistica, d'altro canto avrebbe dovuto inaugurare, in un serrato dialogo con gli Uffici cui è demandata la programmazione urbanistica un nuovo corso teso alla definizione ed alla promozione di una tutela integrale del territorio, non più, o non solo, ottenuta a mezzo di interventi di tipo vincolistico, per loro stessa natura di carattere limitativo e restrittivo, ma con la strumentazione propria della pianificazione e della progettazione urbanistica, così da rendere l'opera di tutela e salvaguardia parte integrante, se non fondamentale, degli stessi piani di sviluppo territoriale.

Nel merito vincolistico, l'approvazione dei contenuti del censimento, sanzionata anche dalle Soprintendenze territoriali del Ministero dei BB.CC.Ambientali, doveva avere l'effetto di rendere immediatamente vincolanti, almeno per l'Amministrazione Comunale, le indicazioni registrate sui fogli della Carta dell'Agro. Si poteva così non solo evitare il lungo ed estenuante iter di approvazione di specifici vincoli di tutela, ma anche dilatare le categorie dei "beni" da salvaguardare includendo elementi "minori" che, pur essendo nel loro insieme depositari di notevoli valori storico-documentari, molto difficilmente avrebbero potuto, se considerati singolarmente, offrire un valido supporto per l'istruttoria di un apposito decreto di vincolo.

E' questo il caso delle aree archeologiche, o delle più indeterminate "aree di frammenti fittili", le quali, pur denunciando con affioramenti di materiali la presenza probabile di strutture di natura archeologica nel sottosuolo difficilmente potrebbero, a

norma di legge, essere sottoposte a regime di vincolo in assenza di una più precisa definizione e valutazione di eventuali resti.

Ma è anche il caso di fontanili, di portali, di casali non storici, di impianti di archeologia industriale, di elementi, in altre parole, che, pur non presentando particolari pregi di natura architettonica od estetica, correlati tra loro ed all'insieme ambientale loro proprio, restano documenti concreti di un modo di intendere e di utilizzare il territorio.

A questi bisognerebbe ancora aggiungere altri elementi, forse meno consistenti, ma certamente più carichi di valenze storiche: ci si riferisce a quei segni territoriali, antichi e tenaci, quasi indeformabili nel volgere dei secoli, che sono costituiti dai limiti di proprietà. Filari di alberi e di siepi, steccati o macere a secco, fossatelli e carrarecce di campagna nel disegnare i limiti delle tenute storiche dell'Agro Romano ripetono antiche linee di divisione catastale che a volte risultano basate addirittura sui tracciati della rete viaria di età romana se non su lacerti di antichissimi catasti. Tali elementi, tra i più duraturi della Campagna Romana, denotano quindi un'assoluta continuità storica e concorrono assieme, ed al pari di tutti gli altri, a restituirci l'immagine storicamente consolidata di un paesaggio antropizzato.

E' da questa trama impalpabile di interrelazioni tra elementi diversi, a volte decisamente disomogenei, che si determina la definizione dell'idea di "paesaggio"; ed è proprio questa idea di "paesaggio" che la Carta dell'Agro si propone di salvaguardare, al di là ed oltre la tutela del singolo oggetto monumentale.

La vigente legislazione in materia di tutela, ancora quasi esclusivamente imperniata sulle due leggi cardine (la legge n. 1089/39 e la legge n. 1497/39), non offre strumenti operativi idonei ad assicurare una salvaguardia che investa, non solo il singolo "monumento", ma anche il "paesaggio" di pertinenza, ovvero l'insieme ambientale che ne determina l'immagine storicamente consolidata. Anzi la puntuale applicazione della legge, privilegiando la conservazione dei singoli "oggetti monumentali", ma non delle logiche territoriali connesse, ha prodotto l'inevitabile conseguenza di trasformare le emergenze storiche, ormai private del contesto territoriale che le aveva generate, in relitti monumentali di non facile lettura e comprensione. Solo recentemente una estensiva interpretazione della lettera dell'art. 21 della legge 1089 sembrerebbe favorire una più ampia applicazione dei "vincoli indiretti", mentre la recente legge n. 431/85, informata ad un più estensivo concetto di tutela, offre certamente maggiori possibilità di intervento su più ampi contesti territoriali.

Al di là delle carenze legislative, o dei ritardi nell'applicazione delle leggi, la possibilità di promuovere una pianificazione urbanistica che fosse attenta alle istanze della tutela territoriale, sembrava un obiettivo virtualmente raggiunto con l'approvazione dei 63 fogli della Carta dell'Agro.

Con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 959 del 13/3/80, per la prima volta in Italia, un'Amministrazione Comunale si dotava di un'approfondita base conoscitiva del territorio di pertinenza ed autonomamente si vincolava al rispetto delle emergenze storico-monumentali ed ambientali ivi registrate.

Infatti, i 63 fogli della Carta Storica Archeologica Monumentale e Paesistica del Suburbio e dell'Agro Romano, oltre che agli Uffici preposti alla pianificazione urbanistica, per effetto della stessa Deliberazione, vengono ufficialmente inviate anche "all'Amministrazione Statale per i Beni Culturali e dell'Ambiente nonché alla Regione Lazio affinché, nell'ambito delle rispettive attribuzioni di Legge, assumano le formali iniziative necessarie per assicurare la più completa tutela del patrimonio culturale individuato dalla Carta stessa".

Nello stesso tempo, però, si pongono severi limiti alle potenzialità operative della Carta dell'Agro.

Mentre da un lato, infatti, si prescrive che le "tavole ed i loro conseguenti aggiornamenti ed approfondimenti vengano allegati al PRG vigente, al fine di costituire essenziale riferimento propedeutico alla pianificazione urbanistica in conformità alle disposizionidel DM n. 4876 del 6 Dicembre 1971", d'altra parte, in termini contraddittori, si delibera la semplice approvazione del censimento e non l'adozione della Carta dell'Agro quale strumento di valenza urbanistica, vanificando così l'impostazione che fin dalle origini era stata data all'intero lavoro.

Inoltre, al punto B della stessa Delibera, si prescrive che "ai fini dell'istruttoria dei progetti edilizi e strumenti urbanistici.....per assicurare il rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale individuato nelle tavole stesse.....deve ritenersi sufficiente il preventivo esame e parere sui progetti edilizi ed urbanistici da parte degli uffici della XV Ripartizione e dell'Ufficio Speciale del Piano Regolatore e delle Commissioni Consultive Edilizia ed Urbanistica"; ne risulta completamente stravolto lo stesso principio generatore dell'idea "Carta dell'Agro" con la trasformazione di uno strumento ideato per essere propositivo e propedeutico ad una successiva pianificazione, come riconosciuto altrove nella stessa Deliberazione, in un organo, sostanzialmente repressivo, con il quale confrontare frettolosamente progetti già definiti e confezionati senza, peraltro, conferire all'Ufficio competente gli strumenti necessari per esercitare un reale controllo.

Inevitabile conseguenza dell'applicazione della DelibCC n. 959/80 è stato l'uso improprio e distorto del censimento della Carta dell'Agro da parte degli Uffici cui è demandata l'analisi preventiva alla progettazione e da parte dei progettisti dei singoli comprensori urbanistici.

In questi casi la Carta dell'Agro, pensata per una pianificazione urbanistica a larga scala, è stata invece utilizzata come base conoscitiva per urbanizzazioni in scala di dettaglio; le indicazioni ideogrammatiche dei punti di interesse censiti, private del

corredo di relazioni che sottendono all'idea di "paesaggio", non vengono mai recepite come dati progettuali da reinterpretare e rimodellare in una progettazione che sia anche, e soprattutto, tutela dei valori storici ed ambientali. Non più comprensibili perché avulse dal contesto territoriale che le ha generate, tali indicazioni, pedissequamente ripetute a scala maggiore, inaridiscono nell'individuare generalmente delle aree considerate "tabù", dei veri e propri "*hic sunt leones*", da ritagliare fuori dal contesto progettuale "proteggendole" con generiche destinazioni a verde pubblico.

Gli scompensi causati da questa applicazione distorta, che si vorrebbero imposti in nome della salvaguardia delle presenze segnalate dalla Carta dell'Agro, sono noti a tutti: progetti urbanistici indefiniti, relitti monumentali avulsi dal loro contesto ed abbandonati in situazioni incompatibili, costi aggiuntivi per varianti urbanistiche, per modifiche delle infrastrutture pubbliche, per sistemazioni archeologiche non preventivate etc.. In questa fase peraltro si chiedono dalla Carta dell'Agro risposte che tale strumento, programmato per altri scopi, non è in grado di fornire se non a mezzo di appositi approfondimenti.

A 15 anni dall'approvazione della DelibCC n. 959/80 pertanto il bilancio complessivo non può che ritenersi sconsigliato.

E' vero che, mentre intere fette di territorio venivano letteralmente divorate dall'abusivismo edilizio, nel corso delle urbanizzazioni programmate le conoscenze della Carta dell'Agro sono sensibilmente lievitate, soprattutto a seguito di sondaggi archeologici preventivi e per merito della instancabile opera delle Soprintendenze di Stato, ma solo in rari casi le soluzioni di compromesso per i problemi non previsti, né preventivate, sono state tali da soddisfare le legittime aspettative dei progettisti, degli imprenditori e dei Pubblici Amministratori; tanto meno sono riuscite a soddisfare le più che legittime aspettative degli utenti cittadini.

In buona sostanza la DelibCC n. 959/80 nell'approvare il censimento della Carta dell'Agro Romano ha finito con lo svuotare di qualsiasi valore urbanistico le indicazioni ivi contenute, cercando nello stesso tempo di confinare il ruolo dell'Ufficio preposto a quello di controllore della incolumità fisica degli elementi di interesse registrati nell'ambito di piani urbanistici già definiti in ogni dettaglio; compito questo che già viene svolto con maggiore efficacia e, certamente, con ben altra autorità, dalle Soprintendenze di Stato in forza dell'applicazione delle leggi n. 1089/39 e n. 1497/39.

Tutto ciò appare sostanzialmente in contrasto, se non con la lettera, certamente con lo spirito del DPR 18/10/65 e con le modalità di adozione della Carta dell'Agro come previste dal DM n. 4876/71, anche se, con un tardivo ripensamento, al punto C della

stessa Deliberazione si prescriveva *'di dare mandato agli Uffici Comunali preposti alla gestione e tutela del territorio di procedere alla elaborazione degli strumenti ed atti urbanistici che consentano la attuazione di un'idonea tutela dei valori indicati da tale Carta negli allegati cartografici del PRG approvato con DPR 16 dicembre 1965 e successive modificazioni'*. L'osservanza di tale disposto potrebbe ancora innescare un generale processo di revisione del PRG ed attivare i procedimenti per l'impostazione di un'apposita variante di salvaguardia che tenesse finalmente nel debito conto le indicazioni contenute dalla Carta dell'Agro. Finora non risultano attivate specifiche procedure in proposito; anzi le recenti nel 1991 e nel 1995 non sono state concordate con gli Uffici Comunali preposti alla tutela.

Il primo Comune in Italia che si sia autonomamente dotato di un così articolato piano conoscitivo del proprio territorio, impegnando per anni a tale scopo una parte consistente e qualificata del proprio apparato funzionale, risulta quindi colpevolmente inadempiente nei confronti dei presupposti giuridici stessi che sono a fondamento del principale atto di programmazione territoriale.

Si deve pertanto provvedere all'urgente revisione del disposto della delibCC n. 959/80 per restituire alla Carta dell'Agro Romano l'intero suo valore urbanistico che già era insito negli intendimenti dei promotori del censimento e che le era stato riconosciuto dagli stessi atti giuridici che avevano legittimato il Piano Regolatore Generale di Roma, e le successive varianti.

Un primo tentativo in tal senso è stato operato dalla Sovrintendenza Comunale con la proposizione di una Deliberazione volta a riequilibrare il rapporto tra gli Uffici interessati ed a restituire alla Carta dell'Agro il legittimo diritto di interpretare il censimento da essa stessa redatto. Si prevedeva in sostanza, ai fini dell'istruttoria dei progetti edilizi ed urbanistici, la consultazione preliminare della Sovrintendenza Comunale al fine di produrre i necessari aggiornamenti e per rendere compiutamente operanti, rispetto alle NTA del PRG anche i dati di recentissima acquisizione. La proposta è stata giudicata del Segretariato Generale *'in totale contrasto con i principi di trasparenza, snellezza e funzionalità cui deve essere improntata l'attività della Pubblica Amministrazione in adempimento dei quali è in atto la tendenza a snellire tutte le procedure, eliminando inutili passaggi'*.

Deve essere chiaro, però, che il problema fondamentale non è, come comunemente viene reclamato, quello di leggere la Carta dell'Agro Romano direttamente come uno strumento urbanistico, trasformando con semplicistica operazione le indicazioni del censimento in altrettanti vincoli di tutela, siano essi puntiformi o aggregati in sistemi più o meno articolati. Anche questa interpretazione, difatti, non permetterebbe l'equilibrato sviluppo di una corretta pianificazione territoriale ed, in ultima analisi, contrasterebbe con lo spirito informatore del censimento stesso.

Non bisogna inoltre nascondere che, in tal caso, la disomogeneità dei dati registrati sulla Carta dell'Agro Romano, dovuta alla lunga gestazione del censimento ed al grado di approfondimento conoscitivo di diversi settori territoriali, potrebbe comportare ulteriori e gravi squilibri nella programmazione urbanistica.

Per non ricadere quindi in una rigida logica vincolistica, che finirebbe per inaridire del tutto gli intendimenti stessi che hanno informato la Carta dell'Agro, bisognerà operare affinché lo strumento urbanistico recepisca i contenuti fondamentali del censimento: non tanto, o non solo, i singoli elementi di interesse già censiti, quanto piuttosto i sistemi insediativi che individuano le logiche della dinamica territoriale e dai quali traggono origine prima tutte le potenzialità antropiche del territorio. Se questi sistemi, una volta individuati ed enucleati, finissero per costituire l'essenza e l'innervatura stessa dello strumento di pianificazione urbanistica, allora si potrebbe dire che il concetto di 'paesaggio' ha finalmente trovato compiuta ospitalità nel campo della programmazione territoriale facendo legittimamente presagire un'utilizzazione del bene territorio in linea con la sua storia; ciò confinerebbe di fatto l'efficacia dell'intervento vincolistico alla protezione del singolo oggetto monumentale.

Questa operazione, semplice e, nello stesso tempo, complicata in ragione degli interessi socio-economici ad essa eventualmente connessi, dovrà essere promossa, in linea con quanto disposto dal punto C della DelibCC n. 959/80, principalmente dall'Ufficio del Piano Regolatore Generale, quale gestore primo del bene territorio, ma dovrà anche restituire alla Carta dell'Agro Romano, contrariamente a quanto sancito dalla stessa Delibera ed ultimamente dal Segretario Generale, la legittima interpretazione dei simboli ideogrammatici graficizzati sulle tavole del censimento e, soprattutto, la lettura della sottile rete di interrelazioni tra singoli elementi che, seppure non graficizzata, è di fondamentale importanza per l'individuazione e la comprensione del sistema insediativo.

La Carta dell'Agro, pertanto, deve essere posta nuovamente al centro del generale problema urbanistico essendo assolutamente in grado di poter contribuire con mirati studi e con appropriate letture del territorio alla definizione della strategia generale della pianificazione del territorio.

Oltre a tale contributo, volto alla soluzione di grandi temi urbanistici, quali una revisione generale del PRG, definizione di apposite varianti di salvaguardia, perimetrazioni di parchi etc, la Carta dell'Agro deve svolgere un'azione preventiva nell'ambito di più ristretti settori territoriali approntando adeguati strumenti conoscitivi propedeutici alla progettazione di dettaglio singoli comprensori di PRG.

Tale azione preventiva, da condurre in accordo con il Dipartimento Urbanistico, comporterebbe la produzione di planimetrie di riferimento, aggiornate ed a scala adeguata, complete dell'interpretazione estensiva di tutte le indicazioni implicite

nella graficizzazione simbolica della Carta dell'Agro, delle relative indicazioni di tutela e dei risultati di eventuali sondaggi archeologici conoscitivi. Sarebbe compito degli Uffici di progettazione urbanistica tradurre, poi, tali indicazioni in precise norme di attuazione da sottoporre all'attenzione dei singoli progettisti.

Preliminare alla progettazione urbanistica dovrebbe essere anche l'esecuzione di campagne di indagine archeologica, che attualmente vengono condotte in forza dell'art. 16bis delle NTA con fondi dei singoli operatori solo dopo l'approvazione dei progetti ed il rilascio delle relative concessioni edilizie. Tale situazione ha comportato spesso ritardi nei lavori, costi aggiuntivi non preventivabili, varianti urbanistiche e soluzioni finali solitamente insoddisfacenti. Al contrario se le spese per tali sondaggi fossero anticipate dall'Amministrazione Comunale e, successivamente, recuperate nel computo degli oneri di urbanizzazione, i risultati dei sondaggi, condotti in via preliminare, potrebbero diventare elementi importanti della progettazione di dettaglio.

Particolare importanza, ai fini dell'ampliamento e dell'adeguamento del censimento della Carta dell'Agro Romano riveste, infine, la previsione della creazione dell'Area Metropolitana.

La legge n. 142/90 assegna, infatti, alla nuova Entità territoriale specifici compiti di programmazione e pianificazione urbanistica; ciò rende assolutamente improrogabile l'ampliamento e l'adeguamento degli strumenti conoscitivi di cui il Comune di Roma già si è autonomamente dotato in considerazione del fatto che le stesse peculiarità storiche, archeologiche, monumentali e paesistiche che sono nelle premesse della Carta dell'Agro Romano, sono ovviamente riscontrabili anche sul territorio limitrofo. Quindi dovrà intendersi esteso all'intera area che presumibilmente concorrerà alla formazione del Comune Metropolitan lo spirito del Decreto Presidenziale del 16 Dicembre 1965 e del DM n. 4876/71. Tale spirito è stato recentemente ribadito anche dallo Statuto del Comune di Roma con il quale ci si impegna a *tutelare e valorizzare il patrimonio artistico, monumentale ed ambientale* anche per mezzo di opportune scelte urbanistiche volte *alla riqualificazione del tessuto urbano, salvaguardando il paesaggio, le caratteristiche naturali del territorio ed il patrimonio artistico e monumentale*.

Contatti operativi in tal senso erano già stati avviati con l'Amministrazione Provinciale di Roma in modo da poter anticipare la redazione dello strumento conoscitivo prima della definizione del piano di programmazione territoriale.; una proposta di deliberazione della Sovrintendenza Comunale in tale direzione non ha avuto grande fortuna presso il Segretariato Generale.

Antonio MUCCI